

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

R.G. P.F. 6/2024

R.G. T.F. 4/2024

TRIBUNALE FEDERALE

Il giorno 14 gennaio 2025, alle ore 15.00, si è riunito telematicamente, il Tribunale della Federazione Italiana Giuoco Handball composto da:

Avv. Andrea NAPOLITANO - Presidente
Avv. Emilia GIFFENNI - Componente
Avv. Luciana MATTIOLI – Componente

a seguito del deferimento intervenuto a carico del sig. **Fabrizio Quaranta**, per la violazione dell'art. 1, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere, in violazione dei generali doveri di lealtà, probità e rettitudine e degli specifici doveri di correttezza morale e materiale nel rapporto di natura economico e sociale verso la Federazione ed i federati:

- (i) omesso di segnalare agli uffici della Federazione, competenti della gestione delle dotazioni informatiche, di essere in grado di continuare ad accedere al gestionale federale, e quindi alle aree riservate relative a posizioni di terzi, tesserati/affiliati, anche successivamente alla decadenza da Consigliere Federale;
- (ii) approfittato di questa possibilità di accesso oltre la propria area riservata, effettuando sul gestionale federale diversi accessi illegittimi non con il proprio account ma con quello del Segretario Generale, Adriano Ruocco;

Al termine dell'udienza, alla quale hanno presenziato il sostituto Procuratore Federale avv. Antonio Grande e l'incolpato Sig. Fabrizio Quaranta, il Collegio si è ritirato in camera di consiglio al fine di valutare l'accordo intervenuto tra l'incolpato e il Sostituto Procuratore Federale avv. Antonio Grande, per l'applicazione consensuale, ex art. 52 co. 2 del R.G.D., della sanzione finale di mesi dodici di inibizione e l'impegno di effettuare un corso di alfabetizzazione informatica della durata di 50 ore in favore delle fasce fragili, corso organizzato dalla Autismo Abruzzo Onlus presso lo spazio multiculturale Ca.Fè con l'obbligo di produrre al termine del corso una attestazione rilasciata a firma del presidente della Autismo Abruzzo Onlus.

Considerato che:

- o le indagini risultano essere state svolte in maniera adeguata e appaiono complete;
- o la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione e delle relative circostanze appare corretta;
- o l'incolpato non risulta gravato da recidiva;
- o l'entità della sanzione è stata concordata fra le parti come segue:
 - l'applicazione di mesi dodici di inibizione;
 - l'impegno di effettuare un corso di alfabetizzazione informatica della durata di 50 ore in favore delle fasce fragili, corso organizzato dalla Autismo Abruzzo Onlus presso lo spazio multiculturale Ca.Fè con l'obbligo di produrre al termine del corso una



attestazione rilasciata a firma del presidente della Autismo Abruzzo Onlus. Tale attività dovrà concludersi entro il 30 giugno 2025, con obbligo del Sig. Quaranta di trasmettere al Tribunale Federale e all'Ufficio della Procura Federale all'indirizzo PEC giustiziasportiva.pec@figh.info documentazione attestante l'avvenuto svolgimento della stessa, a firma del presidente della richiamata Onlus.

- o la sanzione appare adeguata e ben proporzionata rispetto ai fatti, in considerazione della loro natura giuridica e gravità e del grado di colpevolezza dell'incolpato

P.Q.M.

Il Tribunale Federale **omologa**, ex art. 52 R.G.D., l'accordo, come sopra intervenuto fra l'incolpato **Fabrizio Quaranta** e la Procura Federale dichiarandone l'efficacia a ogni effetto federale e incarica la Segreteria affinché dia comunicazione della presente determinazione agli interessati.

Roma, 14 gennaio 2025.

Avv. Andrea NAPOLITANO - Presidente

Avv. Emilia GIFFENNI - Componente

Avv. Luciana MATTIOLI - Componente